



# COMUNE DI AGRIGENTO

## ORDINANZA SINDACALE

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Nr<br>69 | Del<br>20/07/2022 |
|----------|-------------------|

|         |                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | "Regolamentazione delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all'interno dei centri abitati". |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL SINDACO

**Vista** l'allegata proposta di ordinanza sindacale nr 380 del 20.07. 2022 proveniente dal Settore V e recante il parere tecnico;

#### **RITENUTO DI CONDIVIDERE LA PROPOSTA SUDETTA**

**Visti:**

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- richiamato l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

### O R D I N A

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

- Adottarsi la seguente **"Regolamentazione degli orari delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all'interno dei centri abitati" di cui (all' allegato 1) .**
- Disporre che le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima dell'entrata in vigore dell'odierno atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore di questa ordinanza.
- Di dare atto che la presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 1 agosto 2022 per la durata di giorni trenta e sostituisce per il periodo di vigenza ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.

- di dare atto, altresì, che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;
- di riservarsi eventuale rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire nell'ambito della gestione delle condizioni sanitarie da Covid-19;
- che sia obbligo a chiunque spetti di osservare e a tutte le Forze dell'Ordine, di far osservare le attuali disposizioni.
- Di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni del presente provvedimento;
- Di dare diffusione attraverso i mezzi di comunicazione cittadini;

*Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni.*

Il Sindaco  
Dott. Francesco Micciché



# PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

PROPOSTA DEL SETTORE V  
REG. SETTORE N. 380  
DEL 20.07.2022

GABINETTO DEL SINDACO  
DEPOSITATA IN DATA \_\_\_\_\_  
REGISTRATA AL N. \_\_\_\_\_

## Oggetto:

"Regolamentazione delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all'interno dei centri abitati"

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE V

### PREMESSO

che nel territorio comunale della città di Agrigento, classificato a prevalente economia turistica, è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento, nonché diversi stabilimenti e chioschi nella zona balneare di San Leone che attraggono un rilevante concentramento di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

### CONSIDERATO

che prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina in materia di impatto acustico, nonché esortando i gestori a forme di collaborazione sull'ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali;

### PRESO ATTO

- delle numerose segnalazioni di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e salute pubblica.

### OSSERVATO

- altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate.

## **VISTA**

---

- la Risoluzione del Ministro dello Sviluppo economico n. 230558 dell'8 novembre 2012;

## **DATO ATTO**

---

- che la Costituzione della Repubblica Italiana all'art.41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

## **RICHIAMATO**

---

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.O. 773/1931), ed in particolare:
- l'art. 68, c.1, "senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico [rappresentazioni teatrali] o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";
- l'art. 69, "senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo";
- l'art. 71, "le licenze e le segna/azioni certificate cfr inizio attività, di cui negli articoli precedenti. sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati";

## **VISTO**

---

- il Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 635/1940) e nello specifico l'art. 116 e relativi commi di riferimento secondo cui "(c.1) per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge é ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni. . (c.3) la licenza é concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie".

## **CONSIDERATE**

---

- le norme in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990), ed in particolare gli artt. 19 e 19 bis ed i relativi commi di riferimento;

## **VISTA**

---

la Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/1995) e nello specifico:

- l'art. 2, c. 1, "ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti

stessi;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria ~ cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; ...

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori";

l'art. 6, c. 1, "sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a); .

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; ...

g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2:

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso";

l'art. 14, c. 2, "il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: ...

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6; ... d bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge".

## **VISTO**

anche il D.l. 06112/2011, n0201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22/12/2011, n.214.

## **VISTO**

l'art. 7 del D.L. 13/09/2012 n. 158, -Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (c.d. Decreto Balduzzi) che prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia.

## **RITENUTO**

pertanto, che nel rispetto ed in applicazione del sopra richiamato quadro normativo e regolamentare questa Amministrazione debba perseguire, in via diretta e/o mediante segnalazione o attivazione dei relativi procedimenti sanzionatori presso le competenti Autorità, ogni violazione di legge, nonché allo

stesso modo qualsivoglia applicazione elusiva e/o comunque perpetrata in frode alla legge medesima, se ed in quanto concretamente idonea a pregiudicare l'interesse generale alla salvaguardia dell'ambiente, della pubblica sicurezza, della libera concorrenza e dello sviluppo economico e sociale della collettività (con particolare riferimento ad ogni eventuale abuso degli strumenti di semplificazione amministrativa, pur consentiti dal Legislatore, specie se realizzato al solo fine del rispetto formale delle norme, della posposizione de/fo svolgimento dei controlli da parte dell'Amministrazione e per l'esercizio, in vero, di attività affatto contrarie al dettato della legge ed ai valori ed agli interessi generali testé richiamati).

## **DATO ATTO**

---

che, viceversa, sarà cura e compito dell'Amministrazione la promozione di ogni opportuna forma di collaborazione con tutti i soggetti interessati che agiscano nel rispetto della legge e dell'interesse generale, nonché la promozione di forme di cooperazione fra gli stessi, per avviare tempestivamente una corretta e leale interlocuzione istituzionale diretta allo studio, alla predisposizione ed alla realizzazione di qualsiasi iniziativa risulti idonea a garantire lo sviluppo dell'intero territorio comunale.

### **Evidenziato che:**

- presso gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande vengono svolte anche ulteriori attività accessorie (come installazione di apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.);
- tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra diverse e contrapposte esigenze;
- il principio della totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non esaurisce l'effetto del suo ambito di applicazione esclusivamente nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quello tra imprese e consumatori, ma implica la necessità di perseguire l'interesse pubblico generale attraverso l'equilibrato temperamento di più interessi concorrenti, quali la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico, i problemi di organizzazione dei servizi urbani (lavaggio strade, servizi di vigilanza urbana, coordinamento con gli orari degli altri servizi, ecc.).
- le attività soggette ad autorizzazione previste dal T.U.L.P.S. (quali Sale Giochi, Pubblici Trattenimento e Spettacoli) non rientrano fra le attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, pertanto necessitano di apposita disciplina oraria dell'attività finalizzata anche ad un efficace contrasto alla lotta alla ludopatia;
- rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare, o quanto meno a contenere, i fenomeni legati al vizio del gioco o gioco compulsivo dal momento che stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;
- il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientra negli "altri servizi esclusi" di cui all'art.7 lettera d) del D. 19s. 59/2010 -Attuazione della direttiva 2006/1123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della (cfr) ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n02712 del 15/07/2013);

## **RICHIAMATA**

---

- al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo,

nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "dell'ordine pubblico e della sicurezza", di competenza legislativa statale;

#### **CONSIDERATA**

---

- la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art.34, commi 2 e 4, nella parte in cui si richiamano "esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità", ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

#### **DATO ATTO**

---

- del ruolo che l'Ente locale può assumere e rivestire nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo e alle lusinghe del gioco d'azzardo;

#### **RITENUTO**

---

- necessario disciplinare tempi ed orari delle sale giochi dei pubblici spettacoli, concerti dal vivo, trattenimenti danzanti, e delle attività accessorie nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività accessorie negli esercizi commerciali, prevedendo articolazioni diverse compatibili con le differenti esigenze collettive in relazione ai differenti e particolari periodi temporali (ad es: estate, dei week end, festività, periodi feriali della settimana, etc.);

#### **VALUTATA**

---

- la necessità di dover porre in essere adeguate misure straordinarie per ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, pur tenendo presenti le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;
- l'opportunità di imporre limiti orari di chiusura dei pubblici esercizi in questione che si adattino alle peculiarità della stagione estiva e alla naturale estensione temporale, rispetto alla stagione invernale, dei tempi di vita sociale;

#### **RAVVISATA**

---

- l'opportunità di estendere le misure in materia di orari di chiusura anche alle numerose attività che, per caratteristiche intrinseche, sono prive di sale per il consumo sul posto, ovvero ne dispongono di dimensioni limitate, nonché dei servizi igienici, inducendo lo stazionamento della propria clientela sul suolo pubblico esterno e sulla pubblica via, determinando un notevole impatto sulla quiete pubblica e sull'ambiente e, conseguentemente, sul clima acustico e sulle condizioni ambientali e viabilistiche complessive delle aree interessate;

#### **CONSIDERATO CHE**

---

- il presente provvedimento non costituisce restrizione alla libera concorrenza tra esercizi pubblici ma, in quanto connesso a finalità di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, risulta pienamente coerente con il nuovo quadro normativo, trattandosi di misure ragionevoli, adeguate e proporzionali idonee a garantire le esigenze di tutela dei valori sopra richiamati, nonché con la recente giurisprudenza in materia di impatto degli esercizi pubblici, in quanto:

- non impone limitazioni agli esercizi, che per condizioni strutturali o assenza di impatto diretto, non esercitano riflessi sui valori tutelati;
- impone limitazioni solo agli esercizi che producono impatto diretto sui valori da tutelare (salute, ambiente, patrimonio culturale), da bilanciare attraverso l'assunzione di impegni diretti a minimizzare gli impatti stessi;
- prevede opportune deroghe in presenza di condizioni di esercizio idonee a limitare le criticità rilevate.

## **RICHIAMATA**

---

- a tal fine, la sentenza Casso Civ. Sez. II, n. 28386 del 22.12.2011, che ritiene legittimo anche in assenza del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale. applicare il valore limite differenziale.

Essa, tra l'altro, così testualmente recita: • ... in questa prospettiva, si deve ritenere che il DPCM 14 novembre 1997, art. 8 operi un richiamo (soltanto) al DPCM 1 marzo 1991, art. 6 comma 1, in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio, ma non escluda, in attesa della zonizzazione acustica, l'operatività dei

limiti differenziali di cui al medesimo art. 6, comma 2 ; quali rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, di protezione della salute pubblica, e che sono applicabili in tutte le zone, tranne in quelle esclusivamente industriali. In altri termini, i/ significato della norma transitoria del OPCM del 1997, art. 8 tutto interno ai valori limite assoluti, consiste nel rendere operanti, in attesa della suddivisione del territorio comunale, i precedenti limiti di accettabilità dettati dal OPCM del 1991 art. 6 comma 1, anziché i nuovi e diversi valori nella tabella C dell'a/1.3 al più recente DPCM'.

## **VISTA**

---

- la sentenza della Corte Costituzionale del 4 aprile 2011, n° 115.
- il decreto legge 20 febbraio 2017. n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.»
- la Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza 300/A/4228/17/149/2017/08 del 23.05.2017, oggetto: Legge di conversione 18 aprile 2018, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - Legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;  
Visti gli artt 50m e 54 del D.lgs 267/2000

## **VISTA**

---

- la legge 1 dicembre 2018, n. 132 di conversione in legge, con modificazioni , del decreto- Legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
- l'ordinanza n° 62 del 16/03/2011, recante in riconoscimento del Comune di Agrigento quale Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte;
- il regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con delibera di C.C.n. 88 del 26.06.2009;

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 T.U.L.L.P.S.;
- gli artt. 1,2, 13, 14 e 15 della legge 01/04/1981 n° 121;
- la legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";
- l'art. 13 del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998;
- la l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 "riforma della legge sul commercio";
- gli artt. 7 bis, 50 co. 5, 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii.;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 "misure urgenti in materia di pubblica sicurezza";
- il D.lgs. n. 152 del 2006 recante il codice dell'ambiente; l'art. 6 "Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs 29 luglio 2010 n. 120;
- la legge 24/07/2008 n° 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 "misure urgenti in materia di sicurezza", convertito nella legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- l'art. 11 comma 6 della legge 15/12/2011, n° 217;
- il D.L 13 settembre 2012, n. 158 conv. nella Legge 8 novembre 2012, n. 189 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- il D.L 9 febbraio 2012, n° 5 -Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, L 4 aprile 2012, n. 35;
- Il D.P.C.M. marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Il D.P.C.M. 14 novembre 1997"Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";
- Il D.P.C.M. 18 settembre 1997 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”;
- Il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

#### **VISTA E CONSIDERATA**

---

- l'effettiva sussistenza delle condizioni di contingibilità, necessità ed urgenza, rileva bili inequivocabilmente dalle sopra indicate motivazioni;

#### **VISTI**

---

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- richiamato l'art. 54 co 4 del D. Lgs. 267/2000;
- 

### **PROPONE**

1. adottarsi la seguente *"Regolamentazione degli orari delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all'interno dei centri abitati"*, di cui all'Allegato 1;
2. disporre che le deroghe (anticipazioni e/o protrazioni) agli orari di chiusura e/o di apertura concesse prima dell'entrata in vigore dell'odierno atto, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore di questa ordinanza.
3. di dare atto che la presente ordinanza entrerà in vigore a far data dal 01.08.2022 e sostituisce per il periodo di vigenza ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ad essi collegate ed equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento.
4. di dare atto che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del responsabile del servizio finanziario;
5. di riservarsi eventuale rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire nell'ambito della gestione delle condizioni sanitarie da Covid-19;
6. che sia obbligo a chiunque spetti di osservare e a tutte le Forze dell'Ordine, di far osservare le attuali disposizioni.
7. Di disporre le pubblicazioni e le trasmissioni a chi spetti come per legge del presente provvedimento;

Il Dirigente sostituto del Settore V  
Ing. Alberto Avenia

| Parere di Regolarità Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Visto di Regolarità Contabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="277 288 606 342"><b>IL RESPONSABILE SOSTITUTO<br/>DEL SETTORE V</b></p> <p data-bbox="201 344 783 607">In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p data-bbox="383 674 606 701"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p data-bbox="387 739 633 766"><b>Ing. Alberto Avenia</b></p> | <p data-bbox="904 288 1297 315"><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</b></p> <p data-bbox="810 318 1393 640">In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p data-bbox="991 647 1214 674"><b>FAVOREVOLE</b></p> <p data-bbox="810 712 1393 884">con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p data-bbox="997 922 1208 949"><b>Dr. G. Mantione</b></p> |



SIGNAT AGRIGENTUM  
MIRABILIS AULA  
GIGANTUM

COMUNE DI  
**AGRIGENTO**

CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI

*REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DELLE EMISSIONI  
SONORE DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITÀ DI  
SVAGO AL FINE DI TUTELARE LA QUIETE E LA VIVIBILITÀ  
ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI*

*Allegato 1 all'Ordinanza Sindacale n. \_\_\_\_\_*

## **PREAMBOLO**

### **PERIODO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1 - Periodo ed area di vigenza**

1. Le disposizioni della presente ordinanza hanno efficacia dal 1 agosto 2022 al 3.09.2022, in tutto il territorio comunale.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, le attività di trattenimento e svago di cui agli artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S., nonché, per le parti ad esse applicabili, le attività affini e complementari a quelle sopra indicate, le attività di intrattenimento musicale e/o danzante, anche se svolte in strutture alberghiere e altrimenti ricettive.

2. Sono escluse dalla disciplina in argomento, la somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'ambito delle seguenti attività:

a. attività svolte all'interno di musei, teatri, cinema e simili, purché gli esercizi siano collocati all'interno della struttura, siano al servizio dei soli fruitori e non siano accessibili anche all'utenza esterna:

b. altre attività di somministrazione il cui esercizio non sia rivolto al pubblico ma ad una cerchia di persone predeterminata ed individuabile.

## **CAPITOLO I**

### **DISCIPLINA DEI LIMITI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

#### **Art. 3 - Esercizi pubblici con impatto esterno**

1. Gli esercizi pubblici generanti impatto acustico esterno, in quanto utilizzino impianti di diffusione sonora e/o svolgano trattenimenti, che non siano insonorizzati e che inducano stazionamenti della propria clientela all'esterno, salvo che non abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici di legge o di zona (nei locali nelle aree di pertinenza), devono osservare i seguenti orari di chiusura:

ore 02:00 da domenica a giovedì;

ore 03:00 venerdì, sabato e prefestivi.

---

2. Gli stessi limiti di orario si applicano agli esercizi che effettuano in via prevalente l'attività di trattenimento e svago ex art. 68 e 86 del T.U.L.P.S. (discoteche, sale da ballo, night clubs, ed esercizi simili), e qualunque altra attività associativa, quale ne sia la natura giuridica, che sia autorizzata alla vendita e/o alla somministrazione di bevande e/o prodotti alimentari, ai sensi del Decreto Legislativo N. 114 del 31 marzo 1998.

3. L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

#### **Art. 4 - Esercizi pubblici privi di impatto esterno**

1. Gli esercizi pubblici aventi esclusiva ospitalità interna o in dehors chiusi, che siano insonorizzati ovvero che non generino impatto verso l'esterno (in quanto non utilizzino impianti di diffusione sonora e non svolgano trattenimenti musicali) e, che non inducano stazionamenti della propria clientela all'esterno del locale, non sono assoggettati a limitazioni orarie. Tale condizione può essere comunicata al SUAP a mezzo dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii..

2. In caso di modifica sostanziale dell'attività, quali l'utilizzo di impianti di diffusione sonora e/o esecuzione di trattenimenti, dovrà essere richiesta autorizzazione alla deroga oraria.

#### **Art. 5 - Autorizzazione alla deroga oraria**

1. Gli esercenti interessati dalle disposizioni dell'art. 4 (con impatto esterno), potranno chiedere al Sindaco l'autorizzazione a protrarre l'attività di un'ora, per motivate esigenze.

2. La possibilità di ottenere la deroga presuppone che l'interessato non sia stato destinatario di accertamenti di violazioni amministrative o comunque di procedimenti sanzionatori in materia commerciale, sulle emissioni sonore o su norme del presente regolamento, nei sei mesi antecedenti, né oggetto di reclami scritti pervenuti alle autorità competenti.

#### **Art. 6 - Attività affini**

1. Le medesime limitazioni orarie di cui agli articoli 4, 5 e 6 precedenti si applicano anche: alle rosticcerie, friggitorie, agli esercizi che provvedono alla vendita di pizza al taglio e/o kebab, alle pasticcerie e agli esercizi che effettuano in modo prevalente od esclusivo la vendita di dolci e gelati, nonché alle altre attività artigianali, anche se non munite di autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico; agli stabilimenti balneari in cui si effettua attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e svago; agli spettacoli viaggianti.

#### **Art. 7 - Circoli privati**

1. I Circoli privati in cui si effettuano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento e svago, compresi quelli autorizzati ai sensi del D.P.R. 235/2001, anche se riservati esclusivamente ai soci, determinano liberamente l'orario di apertura giornaliera, entro il limite massimo di chiusura stabilito alle ore 02:00.

2. E' facoltà del Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, di autorizzare "apertura anticipata o la chiusura posticipata di un'ora.

#### **Art. 8 - Sale e apparecchi da gioco**

1. Il presente articolo disciplina l'orario dell'attività delle sale giochi, di cui all'art.86 T.U.L.P.S., nonché dell'orario di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre

---

tipologie di esercizi (pubblici esercizi, locali commerciali, locali o punti di offerta del gioco -Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot.n. 2011/30011/Giochil UD del 27/07/2011) ex artt.86 e 88 del TULPS.

2. L'orario di esercizio delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, R.D.773/1931 è fissato, su tutto il territorio comunale, dalle ore 10:00 alle ore 02:00 di tutti i giorni, festivi compresi. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi come pubblici esercizi, locali commerciali, nonché locali o punti di offerta del gioco autorizzati ex art.88 T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dedicati esclusivamente al gioco ecc.), è fissato dalle ore 10:00 alle ore 01:00, di tutti i giorni, festivi compresi.

3. Le sale biliardo e le sale bowling, autorizzate ai sensi dell'art.86 TULPS, sono escluse dalla disciplina oraria stabilita con il comma precedente, in ragione della loro natura di attività prevalentemente sportiva, pertanto l'orario dell'esercizio è fissato, su tutto il territorio comunale, dalle ore 09:00 alle ore 03:00 del giorno successivo.

In ogni caso, il funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, collocati nelle sale biliardo e nelle sale bowling, seguono gli orari di funzionamento stabiliti con il comma precedente.

4. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione (o titolo equivalente) è tenuto a far osservare quanto sopra indicato, oltreché le seguenti disposizioni:

a) obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

b) obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante gli orari di attività;

c) gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

5. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia, l'uso degli apparecchi da gioco (flipper, video-giochi, biliardini, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (radio, televisore, juke-box, ecc.) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

6. Di norma, l'uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all'aperto, salvo specifica autorizzazione.

#### **Art.9 - Attività temporanee e occasionate e piccoli trattenimenti**

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionate osservano, in mancanza di altre disposizioni, l'orario dell'iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l'orario di conclusione della stessa.

2. Il Comune, su richiesta dell'organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto autorizzativo.

3. Sono consentite deroghe temporanee, per non più di tre richieste nell'arco del periodo di vigenza del presente provvedimento, su richiesta scritta e motivata e prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.

#### **Art.10 -Obbligo di comunicazione e pubblicità dell'orario**

1. I titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande che iniziano l'attività o che intendono successivamente variare l'orario o, infine, in caso di subingresso che non confermino l'orario del precedente

---

titolare, devono comunicare l'orario prescelto, nei limiti sopra indicati, al Comune -Sportello Unico delle Attività Produttive (S.u.a.p.) ed al Comando di Polizia Municipale.

2. Detto orario dovrà essere reso noto al pubblico mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

#### **Art.11 - Obblighi e facoltà**

1. L'accesso del pubblico é consentito non oltre l'orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l'orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori.

2. Per orario di chiusura si intende l'orario di conclusione dell'attività di vendita e/o di somministrazione, ossia l'orario dell'ultimo scontrino emesso. Pertanto, successivamente all'orario di chiusura prestabilito, è consentito ai clienti di terminare le consumazioni già pagate, per un periodo non superiore a 15 minuti per le bevande e mezz'ora per cibi, mentre si avvieranno, parallelamente, le attività di pulizia e chiusura dei locali ed il personale dovrà avvisare la clientela che l'esercizio sta per chiudere.

3. Limitatamente alle discoteche, sale da ballo, locali notturni, e al solo fine di consentire l'agevole e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare le relative operazioni entro la mezz'ora successiva all'orario di chiusura prescelto, fermo restando l'obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l'ora di chiusura stabilita.

#### **Art. 12 - Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti orari**

1. Le violazioni alle suindicate disposizioni sui limiti degli orari, sono punite ai sensi dall'art. 8, comma 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e ss.mm.ii.:

**Sanzione pecuniaria:** da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 10, comma 2, legge n. 287(1991), con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione.

**Sanzione accessoria** (art. 17-quater t.u.l.p.s.): eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 10 comma 3 legge n. 287/1991).

2. Le violazioni per l'omessa cessazione del servizio di somministrazione e sgombero del locale sono punite ai sensi dall'art. 186 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635, Reg. Es. del T.u.l.p.s.:

**Sanzione pecuniaria:** da euro 154,00 a euro 1032,00 (art. 221-bis del t.u.l.p.s.), con possibilità di pagamento in misura ridotta di euro 308.00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione. **Sanzione accessoria** (art. 17-quater del t.u.l.p.s.):eventuale sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi (art. 17-quater del t.u.l.p.s.).

### **CAPITOLO II**

#### **DISCIPLINA DEL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE**

##### **Art. 13 -Tutela della quiete dei cittadini e contenimento delle emissioni sonore in generale**

1. Salvo deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza sia al chiuso che all'aperto, devono sempre svolgersi negli appositi spazi autorizzati, senza superare:

- i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. 215/99 ed al regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (Del. Cons. Com.le n. 88 del 26.06.2009), quando si utilizzano sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;

---

- i valori limite assoluti di immissione in ambiente esterno e i valori limite assoluti e differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi, previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

2. Con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, sono vietate le emissioni sonore moleste, comprendenti grida, urla, uso di strumenti musicali e/o apparecchiature radiofoniche, stereo e televisive, filodiffusione, oltre i limiti della normale tollerabilità.

3. I titolari di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico e luoghi aperti al pubblico, caratterizzati da intrattenimento musicale, sia elettroacustico che dal vivo, devono acquisire preventivamente il **Nulla Osta** di cui all'art. 22 del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (Del. Cons. Com.le n. 88 del 26.06.2009), rilasciato dal Settore competente

4. In presenza di particolari condizioni ambientali, o di distanze ravvicinate dei locali ad insediamenti abitativi, sentita, se del caso, l'AR.PA, il responsabile del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, prescrive l'obbligo dell'installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso, sia nei casi di ambienti al chiuso che di ambienti all'aperto.

5. In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i **70(dB)** fino alle ore **22:00** ed i **60(dB)** dalle **22:00** fino al limite orario consentito. In aree prevalentemente residenziali, il limite è di **55 (dB)** fino alle ore **22:00** e di **45 (dB)** dopo le ore **22:00**.

6. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare il numero dei giorni, negare o revocare l'autorizzazione, in presenza di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali.

#### **Art. 14 -Trattenimenti musicali in ambienti al chiuso**

1. La diffusione di musica, sia dal vivo sia riprodotta con o senza la presenza di un disc jokey, all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) e di tutti gli altri esercizi a cui è applicabile la presente ordinanza, compresi stabilimenti balneari e strutture alberghiere, è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e di cui al precedente art. 14, sempre che sussistano le specifiche autorizzazioni e nulla osta.

2. L'obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano organizzare trattenimenti musicali, anche se a carattere occasionale.

3. I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:

a. non sia stata preliminarmente presentata al Comune idonea documentazione di previsione di impatto acustico;

c. non si è provveduto a dotarsi di tutte le misure previste dalla normativa vigente per adeguare gli impianti elettroacustici installati nell'attività al totale rispetto dei limiti posti dall'art.2 del D.P.C.M. 16.04.1999.

4. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all'interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno. A tale scopo, è vietato, durante l'effettuazione dei trattenimenti, tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.

5. E' vietato altresì diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo.

#### **Art. 15 - Trattenimenti musicali in ambienti all'aperto**

1. I trattenimenti musicali negli spazi all'aperto, di pertinenza degli esercizi che svolgono attività di

---

somministrazione di alimenti e bevande e/o di trattenimento e svago e similari, ovvero di strutture ricettive, sono sottoposti alle seguenti prescrizioni:

a) l'emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk jokey, operanti "all'aperto", degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande quali:

ristoranti, trattorie, osterie con cucina e simili, tavole calde, self-service, fast food e simili, pizzerie, bar, bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili, bar gastronomici ed esercizi similivini bar, birrerie, pub, win bar, enoteche, caffetterie, sala da thé, disco-bar, piano bar, american-bar e simili, di circoli o associazioni private esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutti i locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e s5.mm.ii., nonché negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali e di strutture ricettive e/o alberghiere, esercenti le suddette attività, è consentita, nel rispetto dei seguenti limiti: .

- il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino alle ore 23:30 con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 23:00;

- il venerdì, sino alle ore 00:30, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 24:00;

- il sabato e i prefestivi, sino alle ore 01 :00, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 00:30 (nelle località non balneari, si dovrà ridurre congruamente a partire dalle ore 24:00. N.B. : Si intendono balneari le seguenti zone litorali: San Leone, Cannatello, Zingarello, Maddalusa).

E' ammesso continuare le emissioni musicali sino a trenta minuti dopo i suddetti limiti, esclusivamente con sottofondo musicale rigorosamente basso, al solo fine di intrattenere il pubblico, senza arrecare disturbo al riposo delle persone.

Il Karaoke non può durare oltre le ore 24:00.

b) l'emissione di suoni (emissioni sonore) e la diffusione di musica, generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo

a. non sia stata preliminarmente presentata al Comune (Settore Sanità – Ecologia - Energia) idonea documentazione di previsione di impatto acustico;

b. non siano state adempiute le prescrizioni per garantire il contenimento delle emissioni sonore entro i limiti di legge;

o con la presenza di un disk jokey, operanti all'aperto, da parte degli esercizi pubblici esercenti attività di trattenimento e svago, quali:

sale da ballo, sala da gioco, discoteche, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, anche congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, è consentita, nel rispetto dei seguenti limiti:

- il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e la domenica sino alle ore 24:00 con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 23:30;

- il venerdì, sino alle ore 00:30, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 24:00.

- il sabato e i prefestivi, sino alle ore 01:30, con l'obbligo di ridurre congruamente il volume dalle ore 01:00.

E' ammesso continuare le emissioni musicali sino a un'ora dopo i suddetti limiti. esclusivamente con sottofondo musicale rigorosamente basso, al solo fine di intrattenere il pubblico, senza arrecare disturbo al riposo delle persone.

Il Karaoke non può durare oltre le ore 23:45.

2. le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate congiuntamente ad una attività di intrattenimento o svago (sia essa di carattere permanente o temporaneo, che avvenga in ambiente chiuso o all'aperto) e che preveda l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, ricadono sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 con la conseguente applicabilità

---

di tutti gli obblighi imposti al gestore (Parere del Ministero dell'Ambiente del 30/04/2004), compresa l'apposizione di idonei apparecchi di limitazione acustica).

#### **Art.16 - Condizioni per la deroga dell'orario riguardante i trattenimenti musicali all'aperto**

1. I trattenimenti musicali all'esterno di locali, in deroga a quanto prescritto dal precedente art. 16 e all'art. 17 comma 4 del vigente regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, potranno essere protratti di un'ora. per non più di tre volte al mese, per i locali di pubblico spettacolo, e per non più di una volta al mese, per gli agli esercizi pubblici, previa autorizzazione comunale del Dirigente competente munito del preventivo nulla osta del Sindaco o Assessore delegato.

2. Resta comunque ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di limitare o modificare il numero dei giorni e gli orari dei trattenimenti musicali, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali e, comunque, qualora ciò si renda necessario per ridurre l'impatto acustico nei confronti dei residenti.

3. Le suddette limitazioni orarie si applicano anche per i trattenimenti musicali e spettacoli di vario tipo posti in essere durante feste private.

4. Le deroghe di cui al precedente articolo 16, sono consentite, a condizione che:

a. negli ultimi sei mesi la presentazione della richiesta, non sia stata accertata a carico del medesimo titolare, più di una violazione ai limiti di rumorosità, a qualunque fonte ascrivibile, né siano state accertate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e il grave pregiudizio del decoro urbano;

b. il titolare adotti preliminarmente tutte le misure di mitigazione prescritte dal Comune Settore competente, o suggerite dal tecnico che ha effettuato la previsione di impatto acustico, e quelle che si è impegnato a garantire con la domanda, per non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini, al fine di assicurare il decoro e la vivibilità delle aree adiacenti all'esercizio, e che possono comprendere, a seconda dei casi:

a. l'insonorizzazione dei locali;

b. l'installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili, atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità;

c. lo spegnimento di qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora (radio, televisione. stereo, ecc.), dopo il limite massimo dell'orario di chiusura stabilito;

d. l'impegno a ripulire, a fine serata, le aree esterne ai locali e nelle immediate vicinanze e a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori;

e. l'impegno a rimuovere all'orario di chiusura, o rendere comunque inutilizzabili eventuali sedie e tavoli collocati all'esterno dell'esercizio.

5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico, se non già presentata in precedenza, o l'eventuale integrazione, se richiesta.

6. In caso di subingresso, è considerata valida la documentazione di previsione di impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.

7. L'autorizzazione è concessa previa valutazione della congruità degli accorgimenti proposti o posti in essere, con riferimento alle caratteristiche della zona e dell'attività.

8. Attesa la situazione contingibile ed urgente, la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata o negata. secondo le modalità di cui ai commi precedenti, nel più breve tempo possibile dalla ricezione della domanda.

---

### **Art.17 - Poteri sanzionatori e cautelari per il superamento dei limiti sonori**

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla presente ordinanza, l'autorizzazione al prolungamento dell'orario delle emissioni sonore può essere sospesa o immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora le Forze dell'Ordine, l'A.R.P.A o altri organi competenti alle rilevazioni delle emissioni acustiche, a seguito dell'effettuazione di controlli, segnalino l'esistenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività dell'esercizio.
2. Le Forze dell'Ordine che intervengono a seguito di segnalazioni ed accertano l'effettivo superamento dei limiti orari delle emissioni sonore ovvero l'esistenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all'attività dell'esercizio, possono disporre l'immediato spegnimento delle fonti di emissione in argomento.
3. In caso di revoca, di cui al comma 1, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento.

### **Art.18 - Attività temporanee e occasionali e piccoli trattenimenti**

1. Le attività temporanee di intrattenimento musicale e ballo, organizzate nell'ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali, a carattere pubblico, osservano, in mancanza di altre disposizioni, il seguente orario:

- nel periodo di vigenza della presente ordinanza, è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo e con apparecchi meccanici nei locali di somministrazione di alimenti e bevande nelle fasce orarie 10:00 - 13:00 e 18:00 - 01:30 il venerdì, il sabato ed i prefestivi;

Essi consistono essenzialmente nella diffusione di: musica dal vivo (di ascolto, di sottofondo, d'ambiente, senza particolare rilievo), piano bar, karaoke (solo all'interno dei locali), attività musicali mixate da DJ.

2. I piccoli trattenimenti che presentano le modalità di esercizio come definito nel successivo punto 6, non necessitano di autorizzazione purché gestiti in forma non imprenditoriale.
3. Tutte le attività soggette ad autorizzazione ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.I.S, sono regolamentate dalle leggi in materia e dalle prescrizioni di esercizio contenute nell'atto autorizzativo di competenza.
4. Le attività di intrattenimento musicale sopra descritte, con o senza l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, possono avvenire, nei periodi sopra indicati nei limiti di esposizione al rumore previsti dalle leggi vigenti in materia.
5. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza le attività di diffusione di musica nell'ambito di feste patronati, sagre, fiere, manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune.
6. Non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che viene svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

#### **1. UTILIZZO DEGLI SPAZI**

L'attività di spettacolo o trattenimento deve avvenire negli spazi qualificati come superficie di somministrazione, ivi comprese le relative pertinenze e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane, palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo e prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento mediante la realizzazione di apposite sale;

#### **2. INGRESSO GRATUITO**

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve poter accedere

---

liberamente, evitando affollamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

### **3. DIVIETO DI MAGGIORAZIONE DEI PREZZI**

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

### **4. COMPLEMENTARIETA' DELL'ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO**

E' vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento al di fuori del locale e delle sue pertinenze, mediante manifesti, mass-media, facebook, biglietti di invito ecc.;

### **5. OCCASIONALITA' E TEMPORANEITA' DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO E TRATTENIMENTO**

L'attività deve essere esercitata nel rispetto della normativa in vigore, in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzioni incendi, diritti d'autore e di inquinamento acustico.

Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedono la partecipazione di singoli esecutori famosi e gruppi musicali ampiamente pubblicizzati, Difatti, qualora l'attività si configuri organizzata ed imprenditoriale, è necessario che la si regolarizzi con richiesta e rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di piccoli trattenimenti, ai sensi degli art. 66 o 69 del T.U.L.P.S. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere prima della manifestazione ed entro un congruo termine, l'intervento della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

### **Art. 19 - Deroghe temporanee**

1. Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l'orario di chiusura e quello per le emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza, con nulla osta del Sindaco, senza necessità di apposita autorizzazione, nei seguenti periodi:

- a. spettacoli vari e notti bianche organizzate o patrocinate dall'Ente comunale;
- b. nei giorni del 14 e 15 agosto;
- c. celebrazioni a carattere religioso ed eventuali eventi e spettacoli ad esse connessi.

2. E' comunque facoltà del Sindaco, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate e/o patrocinate dalla stessa Amministrazione Comunale ovvero da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l'intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie.

3. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati, associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati, anche nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale.

4. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare migliaia di persone, come feste popolari e concerti musicali, può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario.

5. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l'esercente è libero di avvalersene o meno.

6. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda.

---

## **Art. 20 - Limitazioni e modifiche degli orari per esigenze di pubblico interesse**

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura e chiusura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e/o ambientale, nonché in caso di grave e perdurante disturbo della quiete pubblica, accertato dagli organi tecnici competenti, o dalle Forze dell'Ordine, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni sei.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, sono revocati, su richiesta dell'esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l'adozione, con conseguente ripristino automatico dell'orario precedente.
4. Qualora le aperture in alcune zone si concentrino eccessivamente in alcune fasce della giornata, il Comune può modificare l'orario di uno o più esercizi, al fine di garantire il livello minimo di servizio nell'intero arco della giornata, partendo dall'esercente che ha adottato per ultimo l'orario.

## **Art. 21 - Attività sanzionatoria per le violazioni dei limiti sonori**

1. Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei limiti sonori sono quelle riportate dalla legge 447/1995 e dall'art. 26 del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con delibera di C.C. n. 88 del 26.06.2009, di competenza, per la parte comunale, del Dirigente del Settore Sanità Ecologia - Energia, di seguito indicate:

*"Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista nel relativo regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,13 (art. 10 comma 1 -legge 447/1995).*

*"E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione".*

*"Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione/immissione è punito col pagamento di una somma da euro 516,45 a euro 5.164,56 (art. 10 comma 2 -legge 447/1995)*

*"Chiunque violi il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da euro 103,29 a euro 516,45".*

2. La mancata detenzione sul posto delle autorizzazioni e nulla osta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
3. In casi eccezionali e di necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, fermi restando i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco potrà ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico ovvero specifiche limitazioni orarie.
4. Nei casi di recidiva., accertati e contestati con verbale dagli organi di polizia, possono essere sospesi o revocati il titolo di polizia relativo agli intrattenimenti di cui agli artt. 68 e 69 del TULPS (Questura) nonché l'autorizzazione alle emissioni sonore emessa dal Comune (Settore Sanità-Ecologia - Energia).
5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del codice penale.

## **CAPITOLO III**

### **OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

## Art. 22 -Obblighi per i titolari dei locali

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D. lgs. n. 42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

- a. vigilare -sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata, di pertinenza del proprio locale -anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone. L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie (art. 21 Reg. comunale n. 88/2009);
- b. vigilare, affinché, i frequentatori del locale, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio -non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;
- c. attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d. osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e. rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f. assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g. non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
- h. orientare le casse elettroacustiche verso direzione idonea per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
- i. esporre in modo ben visibile agli avventori il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
- j. attrezzare l'area di pertinenza del locale con idonei raccoglitori di rifiuti;
- k. installare, almeno presso un'uscita del locale, un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool ed altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali, apposite tabelle che riproducano:
  - la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcoli mica nell'aria alveolare espirata;
  - le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs 29 luglio 2010 n. 120.

2. Altresì, gli esercenti, assicurano,

- tramite le proprie associazioni di categoria la produzione di materiale informativo cartaceo, digitale, audio, video o nel formato che ritiene opportuno per sensibilizzare gli avventori ad un corretto e civile comportamento nei confronti degli spazi e delle persone che abitano la città;
- tramite l'ausilio di personale competente (Tutor) un monitoraggio dell'intera zona, verificando l'uso degli appositi cestini e il rispetto delle regole dettate dalla civiltà.

### **Art. 23 - Personale addetto ai servizi di controllo**

1. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo (c.d. buttafuori), utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, deve essere individuato esclusivamente tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dal Prefetto, dandone preventiva comunicazione a quest'ultima autorità.
2. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che richiede il rilascio di una licenza da parte del Prefetto.
3. L'espletamento di tali servizi non comporta l'attribuzione di pubbliche qualifiche ed è vietato l'uso di armi, di oggetti atti a offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi citati in difformità di quanto previsto dalla legge n. 94 del 2009 e dal relativo decreto del Ministro dell'Interno, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chiunque impiega per le medesime attività soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco tenuto dal Prefetto od omette la preventiva comunicazione al Prefetto stesso.

### **Art. 24 -Obblighi per i fruitori dei locali e degli spazi pubblici**

1. Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità. tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
  2. In particolare è vietato:
    - a. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
    - b. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica. veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.;
    - c. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
    - d. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso dell'alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
    - e. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
    - f. assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e/o delle locande e bed and breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
    - g. sostare per consumare pasti non veloci, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
-

h. sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;

i. emettere suoni disturbanti, grida, urla, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete pubblica e del riposo delle persone.

l. dalle ore 22,00 fino alle 06,00 del giorno successivo, consumare bevande alcoliche e superalcoliche, in aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno, salvo che ciò avvenga presso esercenti abilitati alla vendita e/o alla somministrazione e che la consumazione abbia luogo all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati.

#### **Art. 25 - Misure di contrasto alla ludopatia**

1. Al fine di porre in essere le misure previste dal legislatore dirette a contrastare la ludopatia, è vietato la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

2. Ad integrazione della norma che prevede l'applicazione sugli apparecchi "newslet" di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici. ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla GAP. (Gioco d'azzardo patologico).

### **CAPITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 26 -Vigilanza e raccordo istituzionale in materia di pubblica sicurezza**

1. I competenti organi di vigilanza terranno continuamente sotto controllo la situazione dell'ordine pubblico e della sicurezza nel contesto territoriale oggetto della presente ordinanza.

2. In relazione a tale attività e agli esiti della stessa, in accordo e nell'ambito della collaborazione con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 15, comma 4 della legge 121/1981 e dell'art. 54, comma1 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, ove risulti necessario, sarà assunto ogni ulteriore idoneo e adeguato provvedimento, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 8 del D.L. n.187 del 2010, in ordine ai poteri del Prefetto.

3. Il questore potrà disporre la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico ex art. 100 del T.U.L.P. fino a 15 giorni in caso di reiterata inosservanza delle ordinanze sindacali in tema di vivibilità e decoro urbano e vendita di alcolici e superalcolici.

#### **Art. 27- Norme di igiene**

1. Tutti i soggetti di cui alla presente ordinanza sono tenuti alla corretta igiene e pulizia del locale per l'intera durata di apertura del locale stesso, e sono tenuti a garantire, sino alla chiusura, anche negli spazi antistanti gli esercizi, l'igiene e la raccolta dei rifiuti prodottisi in conseguenza dell'esercizio dell'attività.

2. La violazione di tale obbligo comporta la sanzione della chiusura per tre giorni consecutivi e, in caso di recidiva, per sette giorni consecutivi.

---

3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa di settore e quanto previsto dall'art. 650 dello stesso codice per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'Autorità sanitaria per ragioni di igiene.

#### **Art. 28 - Procedimenti sanzionatori**

1. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento, sono punite ai sensi di quanto specificamente previsto in questa ordinanza, negli articoli sopra riportati, fatte salve le norme penali eventualmente applicabili.

2. Per le violazioni alle disposizioni per le quali la legge o gli articoli del presente provvedimento non indicano una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, in relazione all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.

3. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni, la notificazione dei verbali e la riscossione delle somme dovute, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, e precisamente, il Settore Attività Produttive per il mancato rispetto dei limiti orari di chiusura dei locali ed il Settore Sanità-Ecologia-Energia per il superamento dei limiti sonori, turbativa e inquinamento acustico in genere, nonché competenti ad applicare le sanzioni amministrative, i cui proventi verranno incassati dall'Ente.

5. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

7. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931.

8. Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare con l'ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale.

9. Il personale incaricato dei controlli di cui all'art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'Ente, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge 447/1995.

10. In attuazione ed alle condizioni dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 si adatterà, con provvedimento adeguatamente motivato, la sospensione dell'attività fino a quindici giorni.

11. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 10 del Decreto -Legge 2012/2017, n. 14 convertito nella Legge 18/4/2017, n. 48, "organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, ivi prevista, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria comprensive dell'area adiacente

destinata al trasporto collettivo di linea urbana, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni; nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. può disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore. L'ordine di allontanamento é inoltre applicabile nelle aree pertinenziali sopraindicate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente, dal Codice Penale, dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada.

#### **Art. 29 - Riserva di ulteriori provvedimenti**

1. Con provvedimento motivato, il Sindaco può disporre, sia in via temporanea che permanente, l'anticipazione della chiusura dell'esercizio, o la riduzione o modifica degli orari di apertura al pubblico dei locali relativi alle attività di cui alla presente ordinanza, per oggettive esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di interesse pubblico e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, o da organi di polizia in caso di tutele della quiete pubblica, da porsi in sicura correlazione con l'attività dell'esercizio.
2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento é adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di 7 giorni.
3. Si fa espressa riserva di adottare specifici provvedimenti e con differenziata disciplina, per particolari altre situazioni critiche peculiari che incidono sulla vivibilità e sulla quiete pubblica.

#### **Art. 30 – Disposizione Speciale**

1. Nel rispetto delle speciali regole di contrasto al contagio da Coronavirus/Covid-19, che disciplinano l'apertura/chiusura delle attività commerciali, che vengono dinamicamente emanate dalle autorità competenti in relazione all'andamento della curva epidemiologica e che hanno, comunque, prevalenza assoluta anche sulla presente Regolamentazione, fermo quanto sopra riportato e descritto, si dispone:

##### **PER TUTTI GLI ESERCENTI**

- a) l'obbligo di vigilare, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle *Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*, per come vigenti e dinamicamente aggiornate;
  - b) l'obbligo di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all'interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell'Ordine, la necessità di intervento;
  - c) l'obbligo di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle citate Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate.
-